



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE TALIERCIO"
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS)
tel. 0585/788353 fax 0585/788372
C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT
msic815001@istruzione.it
www.comprendivotaliercio.gov.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE alunni con **Bisogni Educativi Speciali**

PREMESSA

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

E' necessario che la scuola "ri-conosca" le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti cammini di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato, "Progetto di vita" per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli altri alunni con Bisogni educativi speciali.

FINALITÀ

Questo documento denominato **Protocollo di accoglienza e inclusione** è una guida dettagliata d'informazione riguardante l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all'interno del nostro Istituto Comprensivo; è stato elaborato da membri della Commissione inclusione alla luce delle Linee Guida 2012 cfr. "Attuazione del Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti".

Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

L'adozione del **Protocollo di Accoglienza** consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi Decreti applicativi, nelle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" pubblicate nell' Agosto 2009, nella nuova

Legge sulla Dislessia n.170 dell'8 Ottobre 2010 e nel D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, nonché nei riferimenti normativi (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C. M. 8 del 6 Marzo 2013, Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013) e D.lgs 62e 66 legge 107/2015.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe.)
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del “Progetto di Vita”).

Sono compresi nella più ampia definizione di BES tre grandi sottocategorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

INDIVIDUAZIONE BES

L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES e la scelta di un intervento didattico specifico, non può avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche a cui segue un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, integrata con una valutazione degli elementi contestuali. Compito dei servizi sociali segnalare situazioni di svantaggio socio-economico. Compito della scuola rilevare lo svantaggio derivante dall'origine straniera di recente immigrazione, da disturbi evolutivi non compresi dalla legge 104 né dalla legge 170 o con orientamenti diagnostici di specialisti non accreditati o con iter diagnostico ancora in corso (rientrano nei BES quegli alunni che possiedono una certificazione DSA rilasciata da un operatore privato, purché la famiglia documenti ritardi significativi nel rilascio della certificazione da parte di centri pubblici accreditati).

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche.

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla Leg. 104/92 (art3) ed **elaboriamo un PEI.**


b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

- Se hanno diagnosi di **DSA**, facciamo riferimento alla Leg. 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un **PDP.**

- Se hanno diagnosi **di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali** allora la scuola è in grado di decidere in maniera **autonoma**, “se” utilizzare o meno lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: *“la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”* (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

c) **Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:** *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.

DESTINATARI



Il C.d.C. ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi l'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate.

<p>Osservazione pedagogica</p>	<p>L'osservazione pedagogica compete a tutti i docenti del consiglio di classe: ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali, relazionali dello studente. L'osservazione pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione richiesta e, nel corso dell'anno, al monitoraggio degli esiti dell'azione educativa e alla verifica dell'efficacia e adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente.</p>
--------------------------------	---

<p>Invio per valutazione clinica di alunni ritenuti dal C.d.C. in difficoltà di apprendimento o di relazione tali da suggerire l'utilità di una valutazione clinica</p>	<p>Nel caso vengano rilevate dal C.d.C difficoltà tali da rendere necessario suggerire una valutazione clinica è necessario che i docenti del C.d.C si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate; previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatta la famiglia a cui spetta la richiesta di osservazione e valutazione in carico all'USL; la scuola redige una relazione che la famiglia consegna allo specialista nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento assieme allo specifico allegato predisposto dall'UFSMIA(allegato B). Nello specifico per alunni con supposto DSA, previa comunicazione ai genitori, si compilano le griglie predisposte dall'UFSMIA da consegnare alla famiglia. Il pediatra attiverà un percorso diagnostico presso l'UFSMIA, inviando le griglie elaborate dalla scuola.</p>
---	--

LE STRATEGIE D' INTERVENTO DELLA NOSTRA SCUOLA PER L'INCLUSIONE

Le strategie di intervento richiedono un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti documenti/strumenti di lavoro:

PTOF **(Piano Triennale Offerta Formativa)**

PAI

PIANO ANNUALE INCLUSIONE

- Fa un'attenta lettura del grado di inclusività della scuola
- Individua gli obiettivi di miglioramento
- Identifica l'utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

Fornisce i seguenti strumenti:

- modello individuazione di alunni con BES
- scheda rilevazione alunni con BES
- modello di piano didattico personalizzato (PDP) scuola primaria e secondaria
- modello PEI

I SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES

Le azioni per l'inclusione possono essere favorite dai seguenti soggetti:

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI);

Commissione docenti di sostegno (formata da tutti gli insegnanti di sostegno dell'istituto)

Gruppo di Lavoro Operativo(composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno/a, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica)

Centro Territoriale di Supporto (CTS), che offre la propria collaborazione alle scuole per l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie informatiche da parte degli alunni disabili, per l'analisi dei bisogni degli utenti e la sperimentazione/validazione dei risultati di progetti di ricerca, per l'innovazione tecnologica e didattica nell'utilizzo delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

PROCEDURE: FASI E I TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BES

FASI	TEMPI	ATTIVITA'	PERSONE COINVOLTE
Iscrizione	Entro i tempi stabiliti	L'Istituto organizza, prima dell'iscrizione, un'assemblea per uno scambio di informazioni. Su richiesta della famiglia si può far visitare la scuola e far vedere ai genitori l'ambiente in cui verrà inserito il bambino (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali). I genitori procedono con l'iscrizione dell'alunno seguendo la procedura on-line nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla segreteria.	Dirigente, collaboratori del dirigente, insegnanti coinvolti e genitori
Pre-accoglienza	Entro maggio	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra scuole, vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e l'ordine di scuola	Docenti coinvolti dei due ordini di scuola

		successiva (personale, struttura, attività, ...) "Progetto continuità"	
Condivisione e passaggio di informazioni	Entro maggio	Presentazione del caso dell'alunno con BES ai referenti. In occasione della formazione delle classi vengono presentati in modo generale tutti gli alunni, compresi quelli con difficoltà (secondo le modalità stabilite dal collegio docenti).	Insegnanti di classe e di sostegno coinvolti dei due ordini di scuola, genitori, equipe sociopsico-pedagogica
Accoglienza	Inizio anno scolastico	Prima dell'inizio della scuola il team dei docenti o il docente coordinatore/insegnante prevalente, incontrano i genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, interessi dell'alunno. Si convoca un incontro di Classe specifico per presentare in maniera dettagliata il profilo di ciascun alunno con bisogni educativi speciali (spazio adeguato per la presentazione del gruppo classe.) Nello stesso incontro o in altri tempi si programmano delle attività di accoglienza (rivolte alle classi coinvolte e non solo) per la prima settimana di scuola. Tali attività sono finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno. Successivamente vengono contattati gli operatori sanitari e costruito un primo percorso didattico (individualizzato o personalizzato) da definirsi tra ottobre/ novembre.	Insegnanti di classe e di sostegno, genitori. Riunione team della classe Docente coordinatore/ insegnante prevalente e sostegno, docenti di classe, équipe medica, genitori...

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PERSONE	COMPITI
Dirigente scolastico e suo vice	Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.
Figure strumentali inclusione/Insegnanti referenti d'istituto	Curano l'aggiornamento dei dati e raccolgono esigenze e proposte dei docenti e dei genitori di alunni con BES di tutta la scuola
I docenti della classe	Per ciascun alunno con BES i docenti della classe: <ul style="list-style-type: none"> - collaborano alla redazione di PDF, PEI e compilano i PDP, avvalendosi della stretta collaborazione di assistenti educatori, specialisti e famiglia; - curano la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell'alunno; - elaborano ed aggiornano la documentazione degli interventi didattico- educativi relativi all'alunno con BES. - individuano strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento
Insegnante di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> - condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità); - partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe; - garantisce un reale supporto nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative; - svolge un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione finalizzate a costruire il PEI; - concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto e con gli educatori le strategie metodologiche educative; - conduce direttamente interventi, centrati sulle caratteristiche e le capacità dell'alunno sulla base di metodologie particolari; - facilita l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.
La segreteria	<ul style="list-style-type: none"> - acquisisce a protocollo la documentazione inerente la diagnosi (questa deve essere redatta dai medici dell'AUSL. Le diagnosi rilasciate da specialisti privati verranno accolte dalla scuola che ne prenderà atto e predisporrà eventuale PDP, nell'attesa che si regolarizzi l'iter diagnostico presso i Servizi territoriali o strutture accreditate dalla Regione). - ne inserisce una copia nel fascicolo personale e riservato degli alunni. - comunica alle figure strumentali inclusione / referente

DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92

Documento	Chi lo redige	Quando
Fascicolo personale dello studente	<p>Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola fino al termine del suo percorso scolastico. La consultazione risulta importante perché consente, ai soggetti coinvolti, di reperire le informazioni opportune, specialmente nei momenti di passaggio di grado scolastico. Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Certificazione ai sensi della L. 104/92 - La Diagnosi Funzionale - Il Profilo dinamico funzionale(PDF) - Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) - La Relazione Finale - Il verbale di accertamento H rilasciato dall'INPS 	
Certificazione ai sensi della legge 104 / 1992	<p>L'accertamento H di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un'apposita commissione medica presente nell'AUSL. Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale e un medico INPS. Per ottenere il riconoscimento dell'handicap ed ottenere la figura dell'insegnate di sostegno, occorre presentare domanda all'INPS per via telematica: il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS; il genitore presenta all'INPS la domanda da abbinare al certificato medico. L'operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal genitore autonomamente o attraverso enti abilitati come patronati (consigliato).</p>	<p>La famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell'iscrizione .</p>
Diagnosi funzionale	<p>Partecipano alla stesura della diagnosi funzionale gli operatori dell'UFSMIA e/o quelli delle strutture riabilitative accreditate.</p>	<p>La D.F. é redatta al passaggio tra ogni ordine di scuola e integrata da eventuali relazioni cliniche di aggiornamento rilasciate ai genitori in occasione</p>

		<p>delle verifiche periodiche. In zona apuana viene inviata, possibilmente entro il 31 di maggio per i rinnovi e prima possibile per le nuove certificazioni dal referente del caso al GOIF. Questo lo consegna ai genitori che ne trasmette copia al Dirigente Scolastico.</p>
<p>Profilo dinamico funzionale¹</p>	<p>Il docente di sostegno, avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo che ha in cura lo studente, con la collaborazione dei genitori redige il P.D.F. La scuola provvede ad elaborare: una descrizione funzionale relativa a ciò che sa fare l'alunno nelle varie aree; una successiva definizione degli obiettivi che l'alunno potrà presumibilmente raggiungere in ognuna delle aree. I Servizi referenti dell'Azienda Sanitaria provvedono ad elaborare una descrizione delle potenzialità dell'alunno nelle varie aree.</p> <p>Nel D.lgs. 66 del 2017 (e successivo D.lgs. n. 96 2019), si stabilisce che saranno introdotti dei <u>cambiamenti</u>: successivamente all'individuazione della condizione di disabilità, verrà redatto, da parte dell'Unità di valutazione multidisciplinare, un <i>Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione inter- nazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)</i> adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Profilo di funzionamento, che ricomprende la</p>	<p>Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente.</p> <p>Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado e durante il corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94).</p> <p>Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94)</p> <p>La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale.</p>

	<p>“diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico-funzionale”, definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica di cui il bambino, l’alunno o lo studente ha bisogno per una piena inclusione scolastica ed è <i>documento essenziale per l’elaborazione del PEI e del Progetto individuale</i>.</p>	
<p>Piano educativo individualizzato²</p>	<p>Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe, di sezione e del team, in riferimento alle decisioni adottate nel GLO, redige il PEI. Il PEI verrà stilato seguendo il modello predisposto e reperibile sul sito dell’Istituto.</p>	<p>La prima parte contenente l’analisi della situazione di partenza e la progettazione educativo-didattica viene compilata entro il 30 novembre. Le restanti parti vengono compilate in corso d’anno e riguardano le verifiche intermedie e finali. Il PEI è soggetto a revisione ed eventuale modifica in itinere. Viene consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti nel mese di maggio.</p>
<p>Relazione Finale</p>	<p>Docente di sostegno e docenti curriculari (CdC). La relazione finale viene condivisa nel CdC e, insieme al PEI, costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.</p>	<p>A fine anno scolastico</p>

¹Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo (articolo 12 della legge n. 104 del 1992) Il documento pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia le possibilità di recupero.

²E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.

La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il C.d.C definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata.

In particolare il **D.lgs 62 del 2017** prevede che:

la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Nel **D.lgs 62 del 2017** si legge che **l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

“Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova” (comma 4, art.11). Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, **se necessario**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).**

Se l'alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo

“..alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.

PROVE INVALSI: possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova, che sarà cartacea, ovvero disporre l'esonero da una o più prove.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALUNNI DVA

Nell'art.9 del decreto 62 si prevede che la **certificazione delle competenze** dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.

Per le alunne e gli alunni **con disabilità** la **certificazione** redatta sul modello nazionale **può essere accompagnata**, se necessario, **da una nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello, dunque, laddove necessario, è accompagnato da una nota da cui si evinca il rapporto tra gli enunciati di competenza del modello medesimo e gli obiettivi del PEI. Al tal fine, ad esempio, è possibile allegare dei descrittori (rubriche, griglie ...) tali da declinare la padronanza delle competenze chiave (descritte dalle dimensioni del Profilo), in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, il consiglio di classe dovrà integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA (F81 dell'ICD-10)

Documento	Chi lo redige	Quando
Certificazione 1 che attesti il diritto ad avvalersi delle misure previste dalla legge	Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva: La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'AUSL (neuropsichiatria infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure strutture private in cui operano questi specialisti. Lo specialista rilascia – anche in un unico documento – la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali i docenti della classe definiscono gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione alla segreteria della scuola.	All'atto della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dell'alunno da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o psicologo lo ritengano necessario anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.

<p>Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati da tutto il team dei docenti. L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità individuali e all'entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo. (L.170/10).</p>	<p>I docenti della classe, avvalendosi anche dell'apporto di specialisti, e con la collaborazione della famiglia, provvedono all'elaborazione della proposta PDP, secondo le indicazioni di legge.</p>	<p>Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre). Nel caso la certificazione venga consegnata in corso d'anno, la compilazione del PDP viene effettuata nella prima riunione di programmazione disponibile e comunque entro 30 giorni dal protocollo del documento.</p>
---	--	--

¹ Si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “**certificazione**” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “**diagnosi**” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi” (Prot. n. 256322 novembre 2013)

*“E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella **categoria F81**: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).”(Art.3,comma1,“Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)*

F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

F81.0 Disturbo specifico della lettura (dislessia)

F81.1 Disturbo specifico della scrittura (disortografia)

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)

F81.3 Disturbi misti delle capacità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia)

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (disgrafia)

F81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati F81.9 (pur evidenziando il disturbo di apprendimento, si rileva una situazione clinica di “**non specificazione**”, ed è appropriato attribuire una descrizione sintomatologica di pseudo dislessia o pseudo disturbo specifico di apprendimento. Quindi **il codice F81.9 non risulta contemplato dalla 170/2010**; cfr. Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “I DSA e gli altri BES”)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite nell'art.11 **del D.Lgs. 62 del 2017** recante norme in materia di valutazione.

Nell'articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto segue:

*“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la **valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe**” (comma 9 art.11).*

La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11).

Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere all'alunno di dimostrare l'apprendimento conseguito. Nel decreto 5669, l'art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso di pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti modalità, regolare accesso a mappe e schemi durante le prove scritte...).

È particolarmente importante che le prove di verifica vengano programmate, informando lo studente.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente.

La prestazione orale va solitamente privilegiata ed eventualmente considerata come compensativa della prestazione scritta. Anche nell'ambito delle verifiche, vanno messe in atto le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche

all'uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all'uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.

Secondo quanto stabilito dal DM 12 luglio 2011, “le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione **le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati**. Le medesime Commissioni assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Il **Dlgs 62 del 2017** prevede, per **l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**, che la commissione possa riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e strumenti informatici (**comma 11 art.11**). Tali decisioni andranno inseriti all'interno del piano didattico personalizzato. Il legislatore specifica che l'utilizzo degli strumenti informatici da parte delle alunne e degli alunni non può essere improvvisato solo in occasione dell'esame, ma l'uso deve essere stato continuo anche durante le verifiche in corso d'anno o comunque detti strumenti informatici devono essere ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, dal che si ricava che la commissione d'esame sia tenuta a giustificare l'utilizzo. *“L'utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art.11)*.

Per le lingue straniere

*“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11).*

La **dispensa** dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA. I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva appunto della prova scritta di lingua straniera.

Le modalità fanno parte integrante delle disposizioni valutative assunte dai consigli di classe, sempre coerenti con quelle deliberate dal Collegio dei docenti, nella considerazione della specifica valutazione adottata nell'ambito del piano didattico personalizzato predisposto per il singolo alunno.

Nel comma **12 dell'art.11** poiché si parla di **dispensa** dalla prova scritta di lingua straniera, per il primo ciclo ciò implica stabilire per quale lingua sia predisposta la dispensa giacché si studiano due lingue (lingua inglese e seconda lingua comunitaria). La certificazione dell'alunno diventa un riferimento ineludibile.

*“**In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma**” (comma 13 art.11)*

La norma impone determinate procedure per poter ottenere l'esonero dalle lingue straniere ovvero la gravità del disturbo deve risultare dal **certificato diagnostico**, la richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consiglio di classe deve approvarla e in ultimo l'alunna o l'alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato. Lo stesso principio è espresso nell'art.6 del decreto 5669. All'esame di Stato gli alunni sostengono prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Prove Invalsi:

*“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati** dalla prova scritta di lingua straniera o **esonerati** dall'insegnamento della lingua straniera **non sostengono la prova nazionale di lingua inglese** di cui all'articolo 7” (comma 14 art.11).*

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con **disturbi specifici di apprendimento**, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. **Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.** Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato (non è previsto l'esonero dall'intera prova Invalsi, come per i DVA, per cui gli alunni con DSA dispensati dalla prova di Inglese, devono svolgere quella di italiano e matematica).

Nella documentazione predisposta da INVALSI, si fa esplicito riferimento al D. Lgs. 62/2017 e alla nota MIUR 1865 del 10.10.2017, si afferma che, **in base a quanto previsto dal PDP, per gli alunni con DSA possono essere adottate:**

Misure compensative

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- dizionario
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice

Misure dispensative

- esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

Anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di inglese hanno diritto all'ammissione all'esame di Stato.

“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove” (comma 15 art.11)

PROCEDURE E GRIGLIE PER INDIVIDUAZIONE PRECOCE DSAp

Protocollo USR Toscana-Regione Toscana

Protocollo concordato con UFSMIA Massa Carrara

- **Infanzia:** a) somministrazione della griglia di osservazione "Scuola dell'Infanzia" nelle 5° sezioni nel periodo fine novembre/dicembre, b) potenziamento nelle aree a rischio per i soggetti con un profilo deficitario, c) nuova somministrazione a maggio della griglia, d) invio all'UFSMIA, tramite il pediatra, dei soggetti che malgrado il potenziamento sono rimasti deficitari, soprattutto in relazione alla 170/10, rispetto ai prerequisiti relativi agli apprendimenti scolastici.
- **Primaria:** a) somministrazione della griglia di osservazione "Scuola Primaria" nelle classi 1° nel periodo fine 1° quadrimestre, b) potenziamento nelle aree a rischio per i soggetti con un profilo deficitario, c) nuova somministrazione a maggio della griglia, d) invio all'UFSMIA, tramite il pediatra, dei soggetti che malgrado il potenziamento sono rimasti deficitari, soprattutto in relazione alla 170/10, rispetto ai prerequisiti relativi agli apprendimenti scolastici.

Si prega di proporre le diverse unità di apprendimento lentamente senza sovrapporre competenze e informazioni.

Classi 2° Scuola Primaria: stessa procedura classi 1°, solo per le situazioni di particolare gravità o per nuovi inserimenti.

Sul sito della scuola le griglie e le diverse schede. Alle griglie per l'Infanzia e per la Primaria (classi 1° e 2°) vengono allegato le modalità di osservazione e di somministrazione di prove (schede di osservazione per le prove stabilite dagli incontri tra referenti e responsabili UFSMIA)

Classi 2°- 3°-4°-5° **Scuola Primaria:** usare la griglia di rilevazione prevista per 2°- 3°-4°-5° primaria e 1°-2°-3° Secondaria di I° grado (Si richiede una breve descrizione del funzionamento dello studente)

Classi 1°-2°-3° **Scuola Sec. di I° grado:** usare la griglia di rilevazione prevista per 2°-3°-4°-5° primaria e 1°-2°-3° Secondaria di I° grado. (Si richiede una breve descrizione del funzionamento dello studente).

Le griglie compilate vanno consegnate ai genitori che tramite il pediatra prendono appuntamento all'UFSMIA.

ALTRE TIPOLOGIE DI ALUNNI CON BES (ADHD, Borderline cognitivo, altri disturbi evolutivi specifici)

Documento	Chi lo redige	Quando
<p>Piano Didattico Personalizzato <u>NON è obbligatorio per tutti gli alunni con BES</u></p>	<p>Gli alunni che manifestano Bisogni educativi speciali non riconducibili alla L104 /92 né alla L 170 /2010 per determinati periodi sono accompagnati nel loro iter scolastico dal C.d.C che decide se redigere o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le richieste dei genitori, accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, porteranno a un PDP, con eventuali misure compensative, dispensative, solo se il C.d.C è concorde nel valutare l'efficacia di questi strumenti.</p> <p>La modulistica è presente sul sito della scuola.</p> <p>Se formulato, il PDP viene condiviso con le famiglie</p> <p>Il C. di C. prende visione della (eventuale) diagnosi ovvero prende in esame le informazioni inerenti situazioni di difficoltà di cui viene a conoscenza. In caso di necessità, se vi è la disponibilità dello specialista che ha redatto la diagnosi, lo incontra oppure lo contatta per raccogliere informazioni utili.</p> <p>In assenza di diagnosi, se viene rilevata una significativa situazione di difficoltà (sulla base di adeguate motivazioni pedagogiche e didattiche), delibera a maggioranza, la stesura del PDP, verbalizzando anche gli eventuali dissensi.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili</p>	<p>Lungo tutto il corso dell'anno scolastico.</p>

	<p>(certificati di specialisti), si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.</p> <p>Il PDP va inteso come lo strumento di progettazione didattico-educativa calibrata sulle esigenze dell'alunno mettendo in atto risorse quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ percorsi di studio partecipati ❖ interventi didattici personalizzati ❖ valorizzazione delle potenzialità. ❖ interventi compensativi e dispensativi. ❖ attività laboratoriale, cooperative ❖ learning, tutoraggio, Life Skills... ❖ modalità concordate di valutazione nella progettazione (importante per la scuola secondaria di primo grado) 	
--	--	--

VALUTAZIONE

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 assegna alle scuole la possibilità estendere a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. La circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 e la Nota 2563 del 22 novembre 2013 chiariscono la possibilità *di avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi* e delle misure *dispensative* previste dalle disposizioni attuative della legge 170 del 2010

Al momento della valutazione è necessario tener conto:

- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento in relazione alla sua situazione di partenza
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

In **sede di esame finale** per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dell'alunno e del piano personalizzato portato avanti in corso d'anno.

<p>del proprio ruolo di corresponsabilità e della necessità rispettare il patto educativo scuola-famiglia. Senza un parere positivo della famiglia i piani personalizzati non possono essere attivati. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Pertanto la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo.</p>		
---	--	--

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione alla situazione di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare le attività svolte in modo personalizzato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

